



Decreto Dirigenziale n. 8 del 24/01/2012

A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio

Settore: 2 - Provveditorato ed Economato

Oggetto:

Proc. n. 898.11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania. Integrazioni e modifiche al D.D. n. 589 del 29.12.2011.

Premesso :

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 226 del 31.05.2011 il Settore Demanio e Patrimonio ha approvato il Capitolato speciale di appalto per l' affidamento del servizio di copertura assicurativa riguardante gli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania;
- b. che con Decreto Dirigenziale n. 589 del 29.12.2011, il Settore Provveditorato ha approvato il Bando ed il Disciplinare di gara, nonché i relativi allegati, inerenti alla procedura di gara ed ha indetto procedura aperta per l'affidamento del servizio in parola;
- c. che, nelle more della pubblicazione degli atti di gara, a seguito del recepimento di modifiche normative e nuovi orientamenti amministrativi, si è reso necessario apportare lievi modifiche al Disciplinare, nonché al Capitolato;

Ritenuto opportuno, pertanto:

- a) sostituire il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, nonché il Capitolato speciale di appalto, già approvati con Decreto Dirigenziale n. 589 del 29.12.2011 del Settore Provveditorato ed Economato; ;
- b) confermare, per il resto, quanto disposto con il suddetto Decreto;

Visto:

- a. il D. Lgs. 163/2006 e s.m.e i. sui contratti pubblici;
- b. la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull'ordinamento contabile della Regione;
- c. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- d. la D.G.R. n. 2119 del 31.12.08 di conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'A.G.C. 10 e di Dirigente del Settore 02 Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. 10 nonché la D.G.R. n. 250 del 31/05/2011 di proroga degli incarichi dirigenziali entro e non oltre il 31/12/11;
- e. Visto, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 2 del 14.01.09 con cui il Coordinatore dell'A.G.C. 10, ha delegato al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato l'assolvimento di tutti gli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. n.7 del 30.04.02;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Gare e Appalti , nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo, a modifica di quanto approvato con D.D. n. 589 del 29.12.2011 :

- 1. **sostituire** il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, nonché il Capitolato speciale di appalto;
- 2. **confermare**, per il resto, quanto disposto con il suddetto Decreto;
- 3. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - 3.1.1Al Settore Demanio e Patrimonio;
 - 3.1.2Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione;
 - 3.1.3All'A.G.C. Segreteria di Giunta Settore 01 Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali per i successivi adempimenti.

Napoli _____

Dott. Silvio Marchese
(f.to)



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Giunta Regionale della Campania - A.G.C. 10 - SETTORE 02](#)

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: [via P. Metastasio 25-29](#)

Città: [Napoli](#)

Codice postale: [80125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto:

Telefono: [+39 0817964520](#)

All'attenzione di: [Settore Provveditorato ed Economato](#)

Posta elettronica:

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale

☒ Autorità regionale o locale

☐ Agenzia/ufficio regionale o locale

☐ Organismo di diritto pubblico

☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

☐ Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

- ☒ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
- ☐ Difesa
- ☐ Ordine pubblico e sicurezza
- ☐ Ambiente
- ☐ Affari economici e finanziari
- ☐ Salute
- ☐ Abitazioni e assetto territoriale
- ☐ Protezione sociale
- ☐ Servizi ricreativi, cultura e religione
- ☐ Istruzione
- ☐ Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

☐ sì ☒ no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili in proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Lavori | ☐ Forniture | ☒ Servizi |
| ☐ Esecuzione | ☐ Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| ☐ Progettazione ed esecuzione | ☐ Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| ☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | ☐ Noleggio | l'allegato C1 |
| | ☐ Acquisto a riscatto | |
| | ☐ Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Codice NUTS: [ITF33](#)

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- ☒ L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐ L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- ☐ Accordo quadro con diversi operatori ☐ Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

Servizio di assicurazione per gli immobili in proprietà, locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66515200	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ☐ sì ☒ no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

☐ un solo lotto

☐ uno o più lotti

☐ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : ☐ sì ☒ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :**II.2.1) Quantitativo o entità totale :** (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 500000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: ☐ sì ☒ no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 24 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso)

V. art. 8 del Disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Fondi regionali

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:(se del caso)

V. art. 12 del Disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso)

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : ☐ sì ☒ no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

V. art. 6 del Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

V. art. 6 del Disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

V. art. 6 del Disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso)

☐ L'appalto è riservato ai laboratori protetti

☐ L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: ☐ sì ☒ no

Sezione IV : Procedura**IV.1) Tipo di procedura:****IV.1.1) Tipo di procedura:**☒ Aperta☐ Ristretta☐ Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Procedura negoziataSono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : ☐ sì ☐ no*(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)*☐ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Dialogo competitivo**IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:** *(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)*

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: *(procedura negoziata, dialogo competitivo)*Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : ☐ sì ☐ no**IV.2) Criteri di aggiudicazione****IV.2.1) Criteri di aggiudicazione** *(contrassegnare le caselle pertinenti)*☒ Prezzo più basso

oppure

☐ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai☐ criteri indicati di seguito *(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)*☐ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronicaRicorso ad un'asta elettronica ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)**
898/11**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:**☐ sì ☒ no

(in caso affermativo)

☐ Avviso di preinformazione ☐ Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

☐ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)**IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)**

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 09/03/2012 Ora:

Documenti a pagamento ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 19/03/2012 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:☐ Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE☒ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

☐ Altro:**IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:**

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : (gg/mm/aaaa) Ora

(se del caso)Luogo:

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

v. [Disciplinare di gara](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)

Si tratta di un appalto periodico : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [TAR Campania](#)

Indirizzo postale: [Piazza Municipio, 64](#)

Città: [Napoli](#)

Codice postale: [80100](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL) <http://www.giustizia-amministrativa.it>

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

26/01/2012 (gg/mm/aaaa) - ID:2012-013802

Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili in proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania](#)

Lotto n. : **Denominazione :**

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa:

Valuta:

oppure

Valore: tra :

e:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1] Oggetto

- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
- 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
- 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
- 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
- 5 Servizi di telecomunicazioni
- 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
- 7 Servizi informatici e affini
- 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
- 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
- 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
- 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
- 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
- 13 Servizi pubblicitari
- 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
- 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
- 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

Categoria n. [7] Oggetto

- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
- 18 Servizi di trasporto per ferrovia
- 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
- 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
- 21 Servizi legali
- 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
- 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
- 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
- 25 Servizi sanitari e sociali
- 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
- 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.



Giunta Regionale della Campania

PROCEDURA N. 898/11

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASICURATIVA RIGUARDANTE GLI IMMOBILI DI PROPRIETA', IN LOCAZIONE E/O A
QUALSIASI TITOLO IN USO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti.....	2
Art. 2 □ Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 3 □ Durata del servizio.....	3
Art. 4 □ Valore dell'appalto e oneri per la sicurezza.....	3
Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione.....	3
Art. 6 □ Requisiti di partecipazione	3
Art. 7 □ Legalità negli appalti.....	4
Art. 8 □ Cauzione provvisoria.....	5
Art. 9 □ Modalità di presentazione delle offerte.....	5
Art. 10 □ “Busta A - Documentazione Amministrativa”.....	6
Art. 11 □ “Busta B - Offerta economica”.....	7
Art. 12 □ Raggruppamenti d'impresa e Coassicurazioni.....	7
Art. 13 □ Modalità di espletamento della gara.....	9
Art. 14 □ Aggiudicazione e stipula del contratto	9
Art. 15 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario.....	10
Art. 16 □ Informativa trattamento dati personali.....	11
Art. 17 □ Disposizioni finali e rinvio.....	11

Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
2. La procedura di gara è affidata al Servizio 04 Gare e Appalti del Settore Provveditorato ed Economato .
3. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal Settore Demanio e Patrimonio.
4. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Eduardo Capobianco- Dirigente del Servizio Patrimonio del Settore Demanio e Patrimonio: tel 081/7964594 -e-mail :e.capobianco@regione.campania.it) ;
5. Responsabile della procedura di gara: dr. ssa Daniela Nobile – Servizio 04 Gare e Appalti: tel: 081/7964520; fax: 081/7964412; e-mail: d.nobile@maildip.regione.campania.it).
6. La documentazione di gara, necessaria per formulare l'offerta, è presente sulla home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it link “bandi e gare del Provveditorato”) e potrà comunque essere ritirata, previo appuntamento, presso il Servizio “Gare ed Appalti” del Settore “Provveditorato ed Economato”, via P. Metastasio 25/29 Napoli, Tel. 0817964558.
7. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente, previa registrazione, attraverso il sito istituzionale di cui al punto 6, nella sezione dedicata alla procedura di gara.
8. I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
9. Le risposte saranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, nella stessa sezione del sito istituzionale.
10. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.
11. Il Codice identificativo di gara per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (CIG) è : 3768835D04
12. Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - **Codice:** è il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 - **Regolamento:** è il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06” (Codice dei Contratti);
 - **Legge regionale:** è la legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
 - **Regolamento regionale:** è il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007. Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.
 - **Autorità:** è l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del codice;
 - **S.A.:** è la Stazione Appaltante;
 - **concorrente:** è il soggetto di cui all'art. 34 del Codice partecipante alla procedura di gara;
 - **impresa concorrente:** è l'impresa partecipante alla procedura di gara: coincide con il concorrente nel caso in cui partecipi singolarmente e non in forma associata;
 - **aggiudicatario:** è il concorrente che si aggiudicherà la gara: viene definito “provvisorio” nella fase precedente al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - **Capitolato:** è il Capitolato Speciale d' Appalto, approvato con Decreto n. 226 del 31.05.2011 del Settore Demanio e Patrimonio.

Art. 2 □ Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dal servizio di assicurazione per gli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.
2. Il servizio appartiene alla categoria 6 dell'allegato “II A” del codice.
3. Le caratteristiche e le condizioni generali del servizio sono quelle riportate nel Capitolato. Sono oggetto della garanzia gli immobili descritti negli allegati al Decreto del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio n. 673 del 4.11.2010, pubblicati sul BURC n. 74 del 9.11.2010 e precisamente gli allegati: **A** (Patrimonio Indisponibile), **B** (Patrimonio Disponibile), **C** (Fabbricati in

comunione indivisi), E (Beni mobili), F (Beni di valore- Eredità Quintieri). Sono inoltre oggetto della copertura assicurativa anche gli immobili di proprietà, in fitto, in comodato e/o comunque in uso adibiti a sede degli uffici regionali.

4. La garanzia ha ad oggetto i danni subiti dai fabbricati e dal loro contenuto a seguito di eventi dannosi (meglio specificati nel capitolato), nonché la responsabilità civile verso terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati assicurati.

Art. 3 □ Durata del servizio

1. La durata del contratto è fissata in anni due, con effetto dalla data di sottoscrizione della polizza.
2. E' facoltà della S.A., se ed in quanto previsto ai sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Art. 4 □ Valore dell'appalto e oneri per la sicurezza

1. Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 29 del Codice, comprensivo di accessori e imposte di legge, è pari ad € 500.000,00.
2. L'importo degli oneri di sicurezza è pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.

Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice ed al Regolamento, alla Legge ed al Regolamento regionali, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal Capitolato, dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.
2. L'appalto verrà espletato mediante procedura aperta, ai sensi del Codice, e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 82, secondo il criterio del prezzo più basso.
3. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
4. L'individuazione dell'offerta più bassa verrà effettuata ai sensi degli artt. da 86 a 89 del Codice, nonché dell'art. 121 del Regolamento
5. Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la S.A., purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.
6. E' facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.
7. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art. 6 □ Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione all'appalto è riservata alle imprese Assicuratrici autorizzate in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), all'esercizio dell'attività di assicurazione.
2. Per le imprese Assicuratrici aventi sede legale sul territorio della Repubblica Italiana la partecipazione è riservata alla Direzione Generale dell'Impresa Assicuratrice partecipante, la quale potrà, in caso di aggiudicazione, appoggiare il contratto presso una sua propria Agenzia.
3. Per le imprese assicuratrici non aventi sede legale sul territorio della Repubblica Italiana la partecipazione può avvenire esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza generale operante in Italia, la quale potrà, in caso di aggiudicazione, appoggiare il contratto presso una sua propria Agenzia.

4. La partecipazione è ammessa anche per il tramite di un'unica propria Agenzia.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale:

- a. assenza di cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice, dalla Legge regionale, dai Regolamenti, dal Capitolato speciale d'appalto, dal presente disciplinare, dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture, dalla normativa in materia di assicurazione (D. Lgs. 209/2005 e regolamenti attuativi);

Requisiti di idoneità professionale:

- b. essere un soggetto ricompreso tra quelli previsti dall'art. 34 del Codice;
- c. iscrizione alla C.C.I.A.A da data anteriore almeno a tre anni dal termine di presentazione delle offerte, con oggetto di attività accesa "Esercizio delle Assicurazioni" od analoga iscrizione che consenta l'effettuazione del servizio;

per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana

- d. autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alla gara cui si intende partecipare.

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia

- d.1) di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi alla presente gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

ovvero:

- d.2) di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi alla presente gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza.

Le Imprese aventi sede in uno Stato membro della Unione Europea, non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 39 del Codice possono comprovare l'iscrizione in uno dei Registri Professionali e commerciali con le modalità vigenti nello Stato di residenza.

Capacità economico-finanziaria

- e. I concorrenti devono aver realizzato una raccolta premi nel triennio 2008-2010, risultante dai relativi bilanci, non inferiore a € 1.500.000,00;

Capacità tecnica-professionale:

- f. I concorrenti devono aver realizzato una raccolta premi, nel triennio 2008-2010, non inferiore a € 500.000,00 nel ramo assicurativo specifico (assicurazione fabbricati in favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del Codice).

6. Non è ammessa la partecipazione di imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
7. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 37 e segg. D.Lgs. 163/2006, nonché da quelle che seguono all'art.12.

Art. 7 Legalità negli appalti

1. La S.A., nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07; pertanto,

l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.

2. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche.

Art. 8 □ Cauzione provvisoria

1. A copertura della mancata sottoscrizione del contratto l'offerta deve essere corredata da una garanzia di € 10.000,00, per una durata di giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La garanzia deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della S.A. nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.
4. La firma del garante deve essere autenticata nei modi di legge.
5. La garanzia è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri concorrenti nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 9 □ Modalità di presentazione delle offerte.

1. L'offerta di partecipazione, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana (o, in caso di lingua diversa, accompagnata da traduzione giurata) e dovrà essere racchiusa in un unico plico opaco chiuso, siglato e sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di chiusura – anche quelli preincollati industrialmente – idonei a garantire la sicurezza, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: ***“PROC. N. 898/11. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDANTE GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’, IN LOCAZIONE E/O A QUALSIASI TITOLO IN USO ALLA REGIONE CAMPANIA.*”**
2. I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire detto plico, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/03/2012, alla Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato, Servizio Gare ed Appalti - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1 stanza 15, a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano.
3. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo all'Ufficio sopra indicato.
4. In caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio, Palazzina 1 stanza 15 - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
5. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato l'offerta non è ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro del Servizio ricevente.
6. Sull'esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 1, la ragione sociale del concorrente, con indicazione dell'indirizzo, partita IVA o codice fiscale, numero di telefono e di fax.
7. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno inoltrate ai concorrenti, a mezzo fax, al numero indicato sul plico; le convocazioni saranno effettuate con tre giorni di anticipo (nel caso di

raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella designata quale futura mandataria) o, in caso di coassicurazione, a quello della impresa delegataria,...

8. Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre tipologie di buste: una busta contenente la documentazione amministrativa, contraddistinta dalla dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, ed una busta contenente l’offerta economica, contraddistinta dalla dicitura: “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache, siglate e sigillate con le stesse modalità del plico.
9. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
10. Le firme apposte sulla documentazione contenuta nelle buste di cui al punto 8 devono essere autenticate nel modo di legge o accompagnate da copia di documento d’identità del sottoscrittore, in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia conforme del documento d’identità.

Art. 10 □ “Busta A - Documentazione Amministrativa”

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, con la quale il legale rappresentante del concorrente chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati richiesti dalla S.A. secondo il “modello A1” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.

B) SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPRESA CONCORRENTE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale scheda va compilata da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere indicati tutti i dati relativi all’impresa necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo il “modello A2” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA CONCORRENTE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere rese, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal “modello A3” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.

D) DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere rese, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal “modello A4” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate. 

E) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO con le modalità di cui al precedente art.8;

F) IMPEGNO di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice .

G) RICEVUTA DEL VERSAMENTO all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. I concorrenti dovranno dimostrare di aver versato il contributo dovuto in relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3 novembre 2010. Per eseguire il pagamento occorre seguire le istruzioni presenti sul sito dell’Autorità all’indirizzo <http://www.avcp.it>, sezione “Contributi in sede di gara” ed inserire il numero di CIG relativo alla gara in oggetto.

H) COPIA del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO debitamente firmato dal titolare o legale rappresentante su ogni singolo foglio, quale accettazione incondizionata delle disposizioni, obblighi, condizioni e impegni in essi contenuti;

I) *(per i consorzi)* statuto di costituzione del consorzio.

J) *(in caso di partecipazione tramite Agenzia)* **ATTO DI PROCURA SPECIALE NOTARILE** da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, conferita all’Agente per la presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara. In tal caso i requisiti di

partecipazione di cui all'art. 6 comma 5, vanno sempre riferiti al soggetto che rilascia la procura (Compagnia assicuratrice).

K) ELENCO dei principali SERVIZI ASSICURATIVI prestati nel ramo assicurativo oggetto della presente gara (v. art. 6 lettera f) negli esercizi 2008-2009-2010, con indicazione dell'oggetto, dell'importo, del destinatario.

Art. 11 □ “Busta B - Offerta economica”

1. L'offerta economica va formulata attraverso l'indicazione della percentuale di ribasso da praticare sul prezzo a base d'asta, che è di € 500.000,00, comprensivo di accessori e imposte di legge.
2. L'offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione.
3. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la S.A. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere:
5. Essa, inoltre:
 - A) deve essere sottoscritta da titolare o legale rappresentante della Compagnia offerente con indicazione del numero del codice fiscale o partita IVA;
 - B) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
 - C) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:
 - I. la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte nonché l'invariabilità dei prezzi offerti per tutto il periodo di durata del contratto;
 - II. la remuneratività della stessa..

Art. 12 □ Raggruppamenti d'impresa e Coassicurazioni

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 37 del Codice.
2. E' ammessa, altresì, la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più imprese, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile e del d.lgs.209/2005. Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Coassicurazione, né come facente parte di più Raggruppamenti o Coassicurazioni, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa sia del/i Raggruppamenti e Coassicurazioni a cui partecipa. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un'impresa concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3. Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle singole mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione alla presente gara, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%.
4. Nel caso di **Coassicurazione, la compagnia delegataria** dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione alla presente gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%.
5. Per quanto riguarda i requisiti:
 - i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da tutte le imprese concorrenti;
 - i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese concorrenti;

- il requisito di capacità economico finanziaria può essere assolto con il contributo di tutte le imprese concorrenti. Ogni componente del Raggruppamento o della Coassicurazione deve possedere almeno il 20% e la capogruppo/delegataria almeno il 40% del requisito richiesto;
 - il requisito di capacità tecnica-professionale può essere assolto con il contributo di tutte le imprese concorrenti. Ogni componente del Raggruppamento o della Coassicurazione deve possedere almeno il 20% e la capogruppo/delegataria almeno il 40% del requisito richiesto;
6. Per quanto riguarda il **plico contenente l'offerta**, è necessario indicare sull'esterno dello stesso tutti i componenti, specificando, per ciascuno di essi, tutti i dati di cui al punto 5, art. 9 del presente disciplinare. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare la mandataria. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare la ditta che sarà designata quale mandataria in caso di aggiudicazione;
7. Per quanto riguarda l'**istanza di partecipazione**:
- in caso di Raggruppamento già costituito: l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di esso autenticato, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della L.R. n. 3/2007;
 - in caso di Coassicurazione già costituita: l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della delegataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle deleganti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di esso autenticato;
 - in caso di Raggruppamento non ancora costituito: l'istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il Raggruppamento temporaneo e deve contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti);
 - in caso di Coassicurazione non ancora costituita: l'istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno la Coassicurazione e deve contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come delegataria (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti);

Nell'istanza di partecipazione (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande) dovranno essere specificate le parti della copertura assicurativa che saranno eseguite dalle singole imprese.

Nell'istanza di partecipazione (sia nel caso di imprese coassicurate o coassicurande) dovranno essere specificate le parti della copertura assicurativa che saranno eseguite dalle singole imprese.

8. Per quanto riguarda la restante **documentazione** di cui all'art. 10:
- i documenti di cui ai punti B), C), D), K) vanno prodotti da ogni impresa concorrente;
 - la contribuzione di cui alla lettera G) va effettuata dalla sola capogruppo;
 - la cauzione di cui alla lettera E) e l'impegno di cui alla lettera F), vanno prodotti dalla sola capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito la cauzione deve essere prestata a favore di tutte le imprese concorrenti associate;
 - il documento di cui alla lettera H) va sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese partecipanti;
 - (in caso di partecipazione tramite Agenzia) la procura notarile di cui alla lettera J) deve essere prodotta per l'Agente delegato.
9. Per quanto riguarda l'**offerta economica**:
- nel caso di raggruppamento/coassicurazione non ancora costituito essa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/coassicurande;
 - nel caso di raggruppamento o coassicurazione già costituiti essa deve essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa mandataria/delegataria.

Art. 13 □ Modalità di espletamento della gara.

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara, all'uopo nominata.
2. Il Settore Provveditorato ed Economato della Giunta Regionale trasmetterà al Presidente della Commissione tutti i plichi pervenuti.
3. La Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell'assenza di situazioni di incompatibilità con le ditte partecipanti, all'avvio delle operazioni di gara.
4. La Commissione provvederà, in via preliminare, a verificare l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti.
5. Tutte le operazioni della Commissione verranno descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.
6. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega, al quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
7. La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura delle offerte, procederà in seduta pubblica a:
 - verificare il tempestivo recapito dei plichi e la loro integrità;
 - verificare la regolarità formale delle buste contenenti le offerte;
 - verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 - verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), del D.Lgs. n. 163/06 hanno dichiarato di concorrere – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/06 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
8. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, individuati i concorrenti ammessi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 provvederà a richiedere ad un numero di essi, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare, presentando la seguente documentazione, nonché qualsiasi altra documentazione utile atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa:
 - Stralcio dei bilanci, approvati e depositati al registro imprese, in originale o copia resa conforme ai sensi di legge (DPR 445/2000), da cui si evinca l'ammontare della raccolta premi in misura superiore a € 1.500.000,00 nel triennio 2008-2010;
 - Copia conforme dei contratti/ polizze stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del Codice, riportati nell'Elenco di cui all'art. 10 lettera K del presente Disciplinare.Qualora la prova non venga fornita entro il predetto termine, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
9. La Commissione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del Codice, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. In successiva seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione alle sole Ditte ammesse, verranno aperte le buste "B" contenenti le offerte economiche dei concorrenti.
11. Si procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
12. La Commissione, sulla scorta dei punteggi ottenuti, ove ricorrano i presupposti di legge, darà corso alla verifica delle offerte anormalmente basse, procedendo ai sensi degli artt. 86,87, 88 del Codice, nonché dell'art. 121 del Regolamento; successivamente redigerà la graduatoria provvisoria dei concorrenti.
13. La gara sarà aggiudicata provvisoriamente al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Art. 14 □ Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la S.A., che si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l'acquisizione d'ufficio dei

certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal capitolato, e dal presente disciplinare di gara ai fini del perfezionamento della aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'eventuale nuova aggiudicazione provvisoria.

2. All'esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede di gara, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato.
3. Prima della stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicatario, la S.A. acquisisce le informazioni antimafia ai sensi del Protocollo di legalità.
4. La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98.
5. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.
6. Qualora le informazioni antimafia si riferiscano ad una delle ditte costituite o costituenti in R.T.I., la S.A. procederà all'esclusione del R.T.I.
7. L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
8. La S.A., in caso di urgenza e necessità, si riserva la facoltà di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto, ma sempre dopo che risulti ultimata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ed acquisita tutta la documentazione di rito prevista dal presente disciplinare di gara, dal capitolato d'appalto e dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario

1. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro il termine di giorni quindici, la documentazione occorrente per la stipula del contratto.
2. In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Napoli.
3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dalla S.A., pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
4. L'aggiudicatario è tenuto a costituire la **cauzione definitiva** a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emesse da aziende di credito o di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economie e delle Finanze. La fideiussione o la polizza dovranno essere non sottoposte a condizioni e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta. La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione e il pagamento delle penali. Qualora aggiudicatario risultasse un Raggruppamento di Imprese o una Coassicurazione, la cauzione definitiva deve essere costituita rispettivamente dall'impresa capogruppo o dall'impresa delegataria.
5. In caso di Raggruppamento non ancora costituito l'Aggiudicatario dovrà produrre mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria capogruppo

6. In caso di Coassicurazione non ancora costituita dovrà produrre mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come delegataria.
7. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese le spese di bollo e di registro.
8. La S.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.
9. L'inizio del servizio avverrà entro i successivi dieci giorni dalla stipula del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 8 del presente disciplinare.

Art. 16 □ Informativa trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali delle imprese concorrenti saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della gara e alla stipula del contratto.

Art. 17 □ Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al conferimento dell'incarico al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta.
2. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l'approvazione della graduatoria da parte della S.A. e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.
3. Per tutto quanto non previsto specificatamente, nel Bando, nel presente Disciplinare e nel Capitolato d'Appalto, dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**(modello A1)**

**Marca da bollo
legale
(€ 14,62)**

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provveditorato ed Economato

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità
di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ con codice fiscale
n. _____ con partita IVA n. _____ con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara "Proc. n. 898/11. Affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

all'uopo DICHIARA

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con D.D. del Settore Provveditorato ed Economato n. 589 del 29.12.2011, nonché con D.D. n. 8 del 24.01.2012;
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
3. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
4. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art.9, punto 10 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE l'istanza di partecipazione deve essere prodotta con le modalità stabilite dal comma 7 dell'art. 12 del disciplinare di gara.

Qualora l'istanza non sia in regola con l'imposta di bollo, la stessa sarà ricevibile, ma la S.A. segnalerà l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE**(modello A2)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa

denominazione	
sede legale	
codice fiscale	
partita IVA	
telefono	
fax	
indirizzo e-mail	
(in caso di società cooperativa) Data e numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative	

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

1. che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del del D.lgs 12.04.2006, n. 163 (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società) oltre al sottoscritto, sono i signori di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi:

cognome e nome	luogo e data di nascita	carica	residenza

2. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati da cariche societarie

oppure

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti

cognome e nome	luogo e data di nascita	carica	residenza



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

3. che la raccolta premi realizzata dell'impresa nel triennio 2008- 2010, risultante dai bilanci, è stato pari ad € _____ (in cifre);
4. che la raccolta premi realizzata dall'impresa nel triennio 2008- 2010 nel ramo assicurativo specifico (assicurazione fabbricati in favore di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del Codice dei Contratti), è stata di importo pari ad €. _____ (in cifre),
5. che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).
6. che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).
7. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
_____ (indicare l'indirizzo completo ed il recapito telefonico).

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punto 10 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONCORRENTE**(modello A3)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

di non trovarsi, né in proprio né l'impresa rappresentata, in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. In particolare dichiara:

- a. che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (*nel caso occorre indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale subiti dal soggetto dichiarante, specificando l'autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento. Spetta alla S.A. il giudizio circa la gravità del reato e l'incidenza sulla moralità professionale*);
- d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria è trascorso oltre un anno dal suo accertamento e che la violazione è stata rimossa;
- e. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- h. che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico dell'AVCP, di cui all'art. 7 comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- l. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

oppure, alternativamente

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

- m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n. di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure, alternativamente



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 risulta aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

oppure, alternativamente

che essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non risulta aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, trovandosi in uno dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- o. che l'impresa rappresentata non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, alternativamente

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, alternativamente

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

DICHIARA ALTRESÌ:

- p. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di,
Numero iscrizione....., data iscrizione.....,
oggetto sociale

.....;
per attività coincidenti con quelle oggetto della gara.

- q. all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
r. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
s. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento;

inoltre,

- t. *(per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana)*
di possedere autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alla gara cui si intende partecipare.
u. *(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia)*
di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi alla presente gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

oppure, alternativamente

di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi alla presente gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

SI IMPEGNA ALTRESÌ:

- v. a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari;
- w. ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la dichiarazione di cui al punto c. non occorre indicare le condanne quando i reati sono stati depenalizzati, o estinti dopo la condanna, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca delle medesime (art. 38 comma 2 come sostituito dall'art. 4 comma 4 D.L. 70/2011).
- Per la dichiarazione di cui al *punto i.* gli operatori economici di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Alla presente dichiarazione vanno allegate:
 - le dichiarazioni di cui ai punti b, c ed n da parte dei soggetti eventualmente indicati al punto 1 della dichiarazione resa nell'all. A2 "Scheda identificativa dell'impresa concorrente" (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società).
 - le dichiarazioni di cui al punto c da parte dei soggetti eventualmente indicati al punto 2 della dichiarazione resa nell'all. A2 "Scheda identificativa dell'impresa concorrente" (soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). Tali dichiarazioni dei soggetti cessati da cariche possono essere rese anche dal legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso vanno indicate le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale specificando l'autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento. In presenza di condotta penalmente sanzionata il legale rappresentante dell'impresa concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- Per la firma vedi art. 9, punto 10 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.
- Per la dichiarazione di cui al punto p. i concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia dovranno dichiarare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno dichiarare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.



Proc. n. 898/11. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprietà, in locazione e/o a qualsiasi titolo in uso alla Giunta Regionale della Campania.

DICHIARAZIONI PROTOCOLLO DI LEGALITA'**(modello A4)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara:

a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania;

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell'art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:

b1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b2) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

b3) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

b4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

b5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

DATA

FIRMA

N.B.

- Per la firma vedi art. 9, punto 10 del disciplinare di gara.
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.



Giunta Regionale della Campania
Settore Demanio e Patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(approvato con Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2011)

CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI

GLOBALE FABBRICATI

SOMMARIO

SEZIONE 1

Art. 1.1

Art. 1.2

DEFINIZIONI relative al contratto e all'assicurazione incendio

Definizioni relative al contratto di assicurazione

Definizioni relative all'assicurazione Incendio

SEZIONE 2

Art. 2.1

Art. 2.2

Art. 2.3

Art. 2.4

Art. 2.5

Art. 2.6

Art. 2.7

Art. 2.8

Art. 2.9

Art. 2.10

Art. 2.11

Art. 2.12

Art. 2.13

Art. 2.14

Art. 2.15

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Pagamento del premio

Aggravamento del rischio

Diminuzione del rischio

Buona fede

Assicurazione presso diversi assicuratori

Decorrenza, scadenza, eventuale rinnovo dell'assicurazione

Facoltà di recesso

Regolazione del premio (ove convenuta)

Oneri fiscali

Coassicurazione e delega

Forma delle comunicazioni

Rinvio alle norme di legge – Tracciabilità dei flussi finanziari Foro competente

Trattamento dati

Interpretazione del contratto

SEZIONE 3

Art. 3.1

Art. 3.2

Art. 3.3

Art. 3.4

Art. 3.5

Art. 3.6

Art. 3.7

RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Rischi Assicurati

Esclusioni

Cose assicurabili a condizioni speciali

Rischio locativo

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Ispezione delle cose assicurate

Limite massimo dell'indennizzo

SEZIONE 4

Art. 4.1

Art. 4.2

Art. 4.3

Art. 4.4

Art. 4.5

Art. 4.6

Art. 4.7

Art. 4.8

Art. 4.9

Art. 4.10

Art. 4.11

Art. 4.12

Art. 4.13

Art. 4.14

Art. 4.15

Art. 4.16

Art. 4.17

Art. 4.18

Art. 4.19

Art. 4.20

Art. 4.21

Art. 4.22

Art. 4.23

Art. 4.24

Art. 4.25

GARANZIE E NORME PARTICOLARI

Esplosioni e scoppi esterni

Implosione

Urto veicoli

Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

Onda sonora

Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Fenomeno elettrico

Autocombustione

Fumo,gas,vapori

Rovina di ascensori

Danni consequenziali

Parificazione danni

Acqua condotta

Spese di ricerca e riparazione guasti

Dispersione liquidi

a) Tumulti,scioperi,sommosse,atti vandalici e dolosi;

b) Terrorismo e sabotaggio

Eventi atmosferici

Sovraccarico neve

Gelo

Acqua piovana

Inondazioni,alluvioni,allagamenti

Terremoto

Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento

Ricorso terzi

Oneri di ricostruzione

Art. 4.26	Oggetti personali dei dipendenti
Art. 4.27	Furto di fissi e infissi
Art. 4.28	Rimpiazzo combustibile
Art. 4.29	Rifacimento archivi
Art. 4.30	Spese extra
Art. 4.31	Rottura lastre
Art. 4.32	Accettazione caratteristiche dei rischi
Art. 4.33	Dimostrazione del danno
Art. 4.34	Merci in ambiente a temperatura controllata
Art. 4.35	Alimentazione degli impianti
Art. 4.36	Presenza di veicoli
Art. 4.37	Colpa grave
Art. 4.38	Spese periti e consulenti
Art. 4.39	Anticipo indennizzi
Art. 4.40	Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 4.41	Contiguità e vicinanze pericolose
Art. 4.42	Danni precedenti
Art. 4.43	Chiusura inchiesta
Art. 4.44	Costo di ricostruzione in zone sismiche
Art. 4.45	Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto
Art. 4.46	Contenuto in leasing
Art. 4.47	Denaro, titoli e Valori
Art. 4.48	Clausola di Universalità

SEZIONE 5

Art. 5.1	Rischi assicurati
Art. 5.2	Esclusioni
Art. 5.3	Persone non considerate terzi
Art. 5.4	Fabbricati in condominio
Art. 5.5	Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE 6

Art. 6.1	Danni da interruzioni o sospensioni di attività
Art. 6.2	Inquinamento accidentale
Art. 6.3	Committenza lavori
Art. 6.4	Spargimenti di acqua – rigurgiti di fogna

GARANZIE E NORME PARTICOLARI

SEZIONE 7

Art. 7.1	Obblighi in caso di sinistro
Art. 7.2	Esagerazione dolosa del danno
Art. 7.3	Procedura per la valutazione del danno
Art. 7.4	Mandato dei periti
Art. 7.5	Operazioni peritali
Art. 7.6	Valore delle cose assicurate – determinazione del danno
Art. 7.7	Deroga alla regola proporzionale
Art. 7.8	Pagamento dell'indennizzo
Art. 7.9	Informazioni sui sinistri

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

SEZIONE 8

Art. 8.1	Partite e capitali assicurati
Art. 8.2	Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art. 8.3	Calcolo del premio
Art. 8.4	Riparto di coassicurazione
Art. 8.5	Disposizione finale

PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE



SEZIONE 1 - D E F I N I Z I O N I
relative al contratto e all'assicurazione Incendio

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Capitali assicurati	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Incendio

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può autoestendersi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Fabbricati	Beni immobili in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquettes, mosaici, etc. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.
Contenuto / Enti assicurati / Cose assicurate	Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di: - quanto definito alla voce "fabbricati"; - veicoli iscritti al PRA.
Atto di terrorismo	Atto (inclusi anche: l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e di impaurire la popolazione) compiuto da qualsiasi persona o da gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili.
Inflammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen tesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche: - o TIPO A - gas combustibili liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano combustibili - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano - o TIPO B - Liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C - o TIPO C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Merchi speciali	- celluloidi (grezza ed oggetti di.) - espansi e sughero grezzo - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa - materie plastiche espansi o alveolari - imballaggi in materia plastica espansi o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Solai	il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontali tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.



SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 C.C.

Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società:

- a) la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia;
- b) le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalla scadenza delle stesse;
- c) le appendici di regolazione entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità corrente).

Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.7 – Decorrenza, scadenza, eventuale rinnovo dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità biennale a partire da _____ e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Art. 2.8 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

b) dopo due annualità, ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 90 giorni.

Il recesso, ancorché riferito a parte dei contratti oggetto del medesimo lotto di gara, si intende automaticamente esteso a tutti i contratti facenti parte del medesimo lotto di gara.

Art. 2.9 – Regolazione del premio

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Il premio esposto in polizza deve intendersi quale premio minimo contrattuale.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale. Il pagamento del premio di polizza verrà effettuato dal Contraente alla delegataria che provvederà a ripartirlo tra le Coassicuratrici.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuta devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società.

Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Tracciabilità dei flussi finanziari-Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

La Società si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 2.14 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali la Società.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 3

RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato

Art. 3.1 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

La Società si obbliga altresì a indennizzare:

- i danni causati alle cose assicurate da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature ed arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a sensi di polizza.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai suddetti ultimi tre capoversi, l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 15% dell'ammontare complessivo del danno.

Art. 3.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) causati da interruzione dei processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Art. 3.3 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "contenuto":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3.4 – Rischio locativo

Per i fabbricati non di proprietà del Contraente l'assicurazione si intende prestata per il Rischio Locativo. Pertanto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata per tali fabbricati, di quanto questi sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C. per danni materiali e diretti ai locali da lui detenuti in locazione o uso causati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente (in nome proprio e nell'interesse di cui spetta) e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



SEZIONE 4 –GARANZIE E NORME PARTICOLARI PER LA SEZIONE INCENDIO
*Le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono sempre operanti***Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.2 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “implosione”
Per “implosione” si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.3 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.4 - Caduta aeromobili,satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, -da caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, -da meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.5 – Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica

Art. 4.6 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico i materiali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende dovuto per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle norme che regolano l'assicurazione di cui alla presente polizza, nulla escluso ed eccettuato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 C.C.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui al presente articolo è pari all'importo percentuale di cui al precedente articolo 3.1 “Rischi assicurati”. Ove tale importo si rivelasse insufficiente, viene garantita un' ulteriore somma, così come specificato nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.7 – Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera g) della Sezione 3, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni elettriche da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura e carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore ed il fornitore.

Art. 4.8 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea) agli enti assicurati.

Art. 4.9 - Fumo, gas, vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori:
-fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
-che si siano sviluppati a seguito di eventi garantiti in polizza e che abbiano colpito enti diversi dalle cose assicurate, ferme eventuali limitazioni previste dalle Condizioni Particolari.

Art. 4.10 – Rovina di ascensori

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati o a parti di essi da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.11 – Danni consequenziali

Ad integrazione della Sezione 3 “Rischi assicurati. Norme che regolano l’assicurazione Incendio”, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l’intervento di circostanze indipendenti si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così come risultanti nell’ambito del limite di risarcimento fissato per l’evento che ha originato il danno.

Art. 4.12 – Parificazione dei danni

Fermo quanto stabilito dalla Sezione 3 Art. 3.1 Rischi assicurati- ,sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l’incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 4.13 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e da rigurgito di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde dei danni conseguenti a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgiti di fognature;
- c) gelo;
- d) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- e) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.14 – Spese ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.15 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;

- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per al sua riparazione.
La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.16 – a) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi; b) Terrorismo e sabotaggio
--

A) A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera a) della Sezione 3, la Società risponde:

- I) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
II) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La presente estensione di garanzia, e' operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto II) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

B) A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera a) della Sezione 3, la Società risponde:

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di terrorismo e sabotaggio;

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla presente garanzia 4.16 lettera B) con preavviso di 15gg decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata, la Società provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Sono comunque esclusi i danni causati da inquinamento da materiale biologico/chimico usato per compiere un atto terroristico.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.17 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
II) di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
III) di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dall'intasamento di grondaie e pluviali a seguito di grandine o di precipitazioni di notevole intensità.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.18 – Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.17, lettera a) -Eventi atmosferici-, risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.19 – Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 4.20 – Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini dei corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.21 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti
--

A parziale deroga dell'art.3.2 lettera d) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm. dal pavimento.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.22 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera d) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La società non risponde dei danni:

- a) causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica o maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
- e) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Sezione 4, art. 4.6 della presente polizza.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.23 - Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento
--

Nella somma assicurata con la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro ed in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato. Tale parere sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi delle procedure previste dalla successiva Sezione 5 della presente polizza.

Art. 4.24 – Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- o a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il legale rappresentante della Contraente non è considerato "terzo".

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Il massimale previsto nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento” si intende come unico per sinistro e per anno assicurativo, a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più ubicazioni assicurate

Art. 4.25 – Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nell'ambito delle somme assicurate per la partita “Fabbricati”, risarcisce i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.26 – Oggetti personali dei dipendenti

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a sensi di polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti da cose di proprietà dei dipendenti, escluso gioielli, pellicce e valori in genere, nel limite della somma prevista nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.27 – Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o da guasti arrecati agli stessi dai ladri, nel limite della somma prevista nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.28 – Rimpiazzo di combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio dei fabbricati, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.29 – Rifacimento archivi

Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto venisse danneggiato il materiale di archivio allogato nei locali assicurati, la Società rimborserà, per il rifacimento di detto materiale, una somma addizionale pari al 10% del danno complessivo accertato per i beni mobili.

In nessun caso comunque, la Società erogherà, a questo titolo, una somma superiore a quanto previsto nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.30 – Spese extra

Ove l'assicurato sia obbligato a mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono per mezzo di enti poi danneggiati a seguito di sinistro coperto dalla presente polizza, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affitto di locali e strumentazioni; l'installazione temporanea di telefoni, fax, telefax, etc.; il trasporto dipendenti.

La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.31 – Rottura lastre

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura dovuta a cause accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi. La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.32 – Accettazione caratteristiche dei rischi

La Società dichiara che in sede dell'offerta aveva elementi sufficienti per l'apprezzamento dei rischi relativi alle varie sezioni del presente contratto. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi garantiti in polizza anche se originati od aggravati dalla presenza di sorgenti radioattive.

Art. 4.33 – Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno, relativamente agli enti, alle attività e, in genere, alle partite di rischio previste dal presente contratto, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 4.34 - Merci in ambienti a temperatura controllata

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera h) della Sezione 3, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in apparecchi frigoriferi, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti ad eventi garantiti dal presente contratto nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto all'articolo 3.2 "Esclusioni".

La Società indennizzerà altresì i danni subiti dalle merci, che si trovano in ambienti a temperatura controllata, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione dell'elemento climatizzante o di fuoriuscita dello stesso. La garanzia opera in analogia a quanto indicato in precedenza, con l'avvertenza che per il presente punto ci si riferisce all'elemento climatizzante anziché al fluido frigorifero.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.35 – Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può far uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata la presenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.36 – Presenza di veicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, come pure di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 4.37 – Colpa grave

A deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" di cui alla Sezione 3 della presente polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però, per il solo caso di dolo, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso se con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.38 – Spese periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento". Sono compresi in tale rimborso anche gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere incaricati per la determinazione e quantificazione di quanto necessario alla riparazione e/o ricostruzione degli enti assicurati e danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società.

Art. 4.39 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento

dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.40 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa - Art. 1916 del Codice Civile- a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 4.41 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.42 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.43 – Chiusura inchiesta

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato suddetto. L'assicurato si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.44 – Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.5.6 -"Valore delle cose assicurate – determinazione del danno" si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di dette norme.

Art. 4.45 – Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia in tutto o in parte detraibile, ai sensi di legge, da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 1 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 4.46 – Contenuto in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4.47– Denaro, titoli e valori

A parziale deroga dell'art. 3.3 lett.a, la Società Assicura a Primo Rischio Assoluto:

ricette di farmacia, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Il Contraente / Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valore assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 150,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è prevista la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per un fatto a lui non imputabile.

Art. 4.48 – Clausola di Universalità

Rimane convenzionalmente stabilito fra le Parti, che in caso di sinistro quanto contenuto entro il recinto dei beni di proprietà, in locazione e/o in uso da parte dell'Assicurato, deve intendersi tutto assicurato e che qualora una determinata cosa o un determinato oggetto, non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza e che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "CONTENUTO" secondo il criterio di liquidazione più favorevole per l'Assicurato, ferme le esclusioni e/o limitazioni di cui all'articolo 6.2



SEZIONE 5

RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO RESPONSABILITA' CIVILE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 5.1 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di fabbricati assicurati alla sez. 3 Incendio.

L'assicurazione comprende i rischi relativi a bandiere, striscioni, cartelli, insegne luminose e non, parabole, antenne radiotelericeventi, pannelli solari, spazi di pertinenza dei fabbricati anche adibiti a giardino, con esclusione di parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.2 – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- b) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- d) derivanti da interruzioni o/o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- j) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- k) conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

Art. 5.3 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Relativamente ai fabbricati ad uso rurale sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, reclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

Art. 5.4 – Fabbricati in condominio

Se l'assicurato riveste la qualifica di condomino l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui lo stesso debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 5.5 – Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra le parti in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



SEZIONE 6 –GARANZIE E NORME PARTICOLARI PER LA SEZIONE 5 RCT
*Le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono sempre operanti***Art. 6.1 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 5.2 c) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (parziali o totali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 3.000,00 nel limite del massimale e comunque con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 6.2 – Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 5.2 h) la garanzia è estesa ai danni causati da contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 3.000,00 ed fino alla concorrenza di un massimale annuo pari ad € 200.000,00 .

Art. 6.3 – Committenza lavori

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche ed integrazioni) nella qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Sono considerati terzi le imprese esecutrici dei lavori nonché i loro titolari e/o dipendenti.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché ove imposto dal decreto legislativo stesso, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 6.4 – Spargimenti di acqua – rigurgiti di fogna

A parziale deroga dell'art. 5.2 a) la Società risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento installati nei fabbricati.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni da rigurgiti di fogna conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 3.000,00 ed fino alla concorrenza di un massimale annuo pari ad € 50.000,00 .



SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società, da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., con l'immediatezza che la gravità dell'evento richiede. Relativamente ai sinistri di Responsabilità Civile l'assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando perviene al competente ufficio la richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia o dei Vigili Del Fuoco del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.6- "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4), e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 5.

Art. 7.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 7.6 - Valore delle cose assicurate - determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il *Contenuto* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle condizioni seguenti :

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività. In caso di danno alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 7.7 – Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 C.C. la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza delle somme assicurate, un ulteriore importo pari ad una percentuale delle suddette somme nella misura indicata nella successiva Sezione 8.

Pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, le rispettive somme assicurate della suddetta percentuale e per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 7.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3.2-“Esclusioni”.

Art. 7.9 – Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

0380

SEZIONE 8 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE**Art. 8.1– Partite e capitali assicurati – sezione incendio**

Il premio viene determinato in relazione alle seguenti partite e somme assicurate:

	Partita	Capitali assicurati	Criterio (¹)
I	Immobili di proprietà (**)	€ 790.000.000,00 (***)	VN
II	Beni mobili (contenuto) (**)	€ 21.000.000,00	VN
III	Immobili in uso o locazione	€ 300.000.000,00	RL

(¹) VN valore a nuovo – RL rischio locativo

(**) Gli immobili sono tutti quelli riportati nella consistenza patrimoniale anno 2009 approvata con D. D. del 4/11/2010 n. 673 e pubblicata sul BURC del 9/11/2010 n°74 a cui si rinvia.

(***) Dati rilevati dalla Consistenza Patrimoniale anno 2009 approvata con D. D. del 4/11/2010 n. 673 e pubblicata sul BURC del 9/11/2010 n°74.

Art. 8.2– Massimale – sezione Responsabilità civile

Il premio viene determinato in relazione alle seguenti partite e somme assicurate:

	Partita	Massimale per sinistro
I	Responsabilità Civile	€ 10.000.000,00

Art. 8.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Art. 4.6	Spese demolizione e sgombero	15% del danno	
Art. 4.7	Fenomeno elettrico	50.000,00 per sinistro	Fr. 1.000,00
Art.4.10	Rovina di ascensori		Fr. 1.000,00
Art.4.13	Acqua condotta	50.000,00 per sinistro	Fr. 1.000,00
Art.4.14	Spese ricerca e riparazione guasti	50.000,00 per sinistro	Fr. 1.000,00
Art.4.15	Dispersione liquidi		Fr. 1.000,00
Art.4.16 A	Tumulti scioperi sommosse ecc.	65 % d. somme assicurate	Fr. 5.000,00
Art.4.16 B	Terrorismo e sabotaggio	250.000,00 per anno	Scoperto 15 % min. 15.000,00
Art.4.17	Eventi atmosferici	65 % d. somme assicurate	Fr. 5.000,00
Art.4.18	Sovraccarico neve	250.000,00 per anno	Scoperto 10 % min 5.000,00
Art.4.19	Gelo	50.000,00 per sinistro	Fr. 1.000,00
Art.4.20	Acqua piovana	100.000,00 per sinistro	Fr. 1.000,00
Art.4.21	Inondazioni,alluvioni,allagamenti	500.000,00 per anno	Fr. 15.000,00
Art.4.22	Terremoto	30 % delle somme assicurate	Fr. 50.000,00
Art.4.23	Differenziale storico /artistico	100.000,00 per anno ass.vo	Fr. 2.500,00
Art.4.24	Ricorso Terzi	2.000.000,00	
Art.4.25	Oneri di ricostruzione	150.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.26	Oggetti personali dei dipendenti	20.000,00 per sx	
Art.4.27	Furto fissi e infissi	10.000,00 per sx	
Art.4.28	Rimpiazzo combustibile	10.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.29	Rifacimento archivi	50.000,00 per anno ass.vo	

Art.4.30	Spese extra	100.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.31	Rottura lastre	5.000,00 per sinistro	
Art.4.34	Merci a temperatura controllata	50.000,00 per sx ed anno	Fr. 500,00
Art.4.38	Spese periti e consulenti	50.000,00 per anno ass.vo	
Art.4.47	Denaro, Titoli e valori	15.000,00 per sx ed anno	

Rif. Sez. 7	Art. 7.7	Deroga alla regola proporzionale nella misura del 20 %.
--------------------	----------	---

Resta inteso tra le parti che la massima esposizione annua della Società, al netto delle franchigie e/o scoperti, non potrà eccedere i seguenti limiti:

- € 150.000.000,00 per la Sezione 3 Incendio
- € 15.000.000,00 per la sezione 5 Responsabilità Civile

Art. 8.4 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

	Partita	Parametro di riferimento	Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato
Sezione 3	FABBRICATI DI PROPRIETA'	€ 790.000.000,00		€
Sezione 3	FABBRICATI NON DI PROPRIETA'	€ 300.000.000,00		
Sezione 3	CONTENUTO	€ 21.000.000,00		€
Sezione 5	FABBRICATI	€ 1.090.000.000,00		€

Rimane convenuto tra le parti che la eventuale regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.9, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolata sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.

Art. 8.5 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società (delegataria)	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 8.6– Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 8 comprese.

La firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Pagamento del premio
- 2.5 Buona fede
- 2.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.7 Decorrenza, scadenza e proroga dell'assicurazione
- 2.8 Facoltà di recesso
- 2.9 Regolazione del premio
- 2.12 Forma delle comunicazioni
- 2.14 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.16 Interpretazione del contratto

- 7.1 Obblighi in caso di sinistro
- 7.7 Deroga alla regola proporzionale
- 7.9 Informazione sinistri
- 8.3 Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti
- 8.6 Disposizione finale

La Società

Il Contraente